

Toma, Cristina

Prot. N. 5262 DEL 06/02/2020

Da: Pettini, Roberta <Roberta.Pettini@marsh.com> per conto di Policy Administration
<Policy.Administration@marsh.com>
Inviato: giovedì 6 febbraio 2020 15:44
A: Fornari, Matteo; Toma, Cristina
Cc: Bertoglio, Loredana
Oggetto: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA (Studio Prophybiom) - Rc
Sperim. Lloyd's I.C. A1202048504-LB
Allegati: A1202048504-LB.pdf; tracciabilità dei flussi LIC.PDF

Buongiorno,

si allega alla presente il contratto in oggetto n. **1202048504LB**, emesso in formato digitale e firmato dalla Rappresentanza Generale della Lloyd's Insurance Company SA.

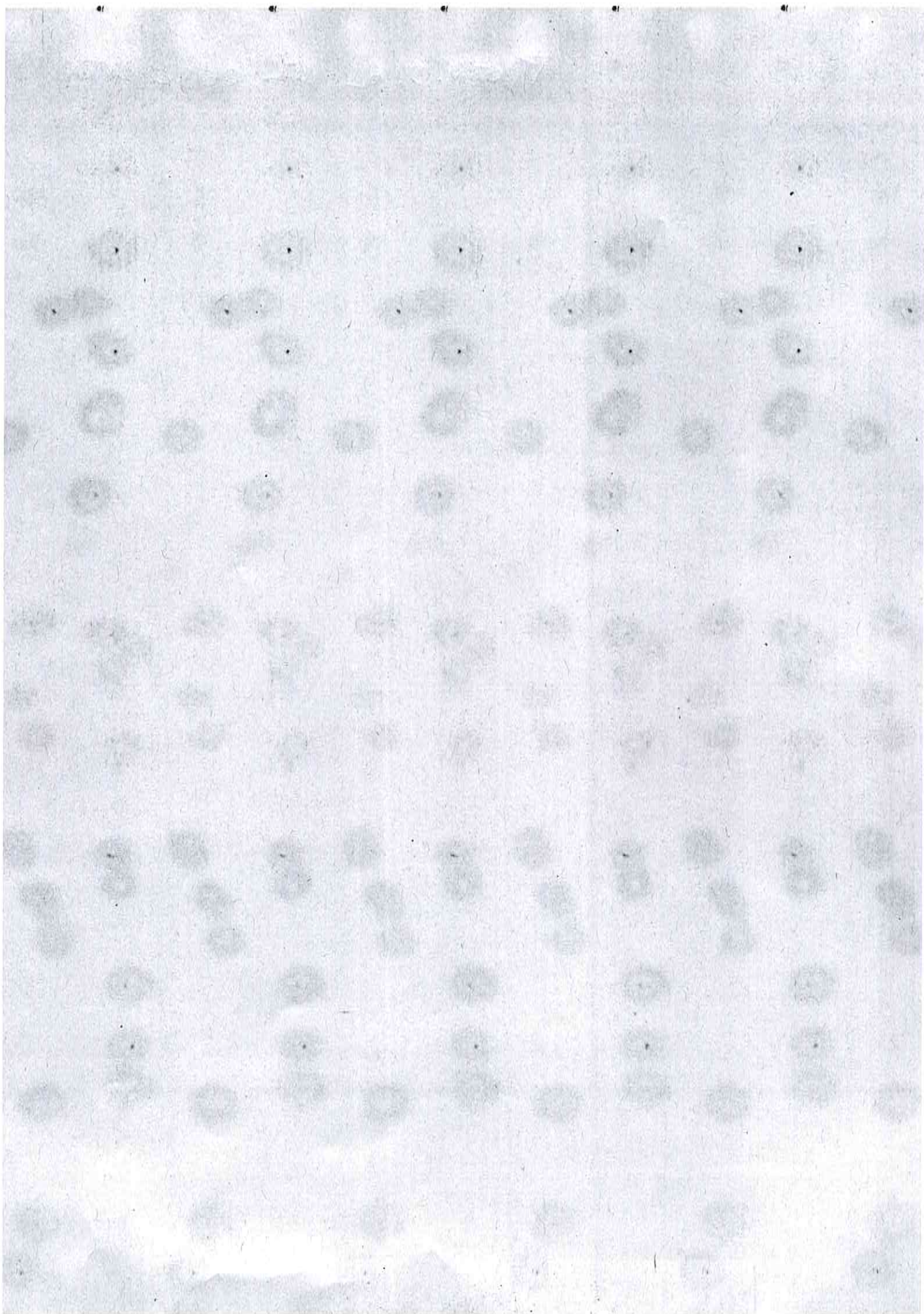
In attesa di riceverne due copie sottoscritte, porgiamo cordiali saluti

Roberta Pettini
Operations & Technology – Policy Administration
Marsh S.p.A.
Viale Bodio, 33
20158 Milan Italy
Phone (39) 02 48538037



MARSH





Lloyd's Insurance Company S.A. Certificato

L'assicuratore del presente contratto assicurativo è Lloyd's Insurance Company S.A.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società a responsabilità limitata belga (*société anonyme / naamloze vennootschap*) con sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio, e registrata presso la Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen con il numero 682.594.839 RLE (Bruxelles). È una società assicurativa soggetta alla supervisione della Banca Nazionale del Belgio. Il numero, o i numeri, di registrazione dell'impresa e altre informazioni sono disponibili su www.nbb.be. Sito web: lloyds.com/brussels. E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com.

Il presente certificato è rilasciato da Lloyd's Insurance Company S.A., con sede legale in Italia in Corso Garibaldi 86, 20121 Milano e registrata presso la Camera di Commercio di Milano con il numero REA MI-2540259. Codice fiscale 10548370963, E-mail: informazioni@lloyds.com. Tel: +39 02 6378 881.

Numero di contratto: A1202048504-LB

Tipo di contratto: 04.245

Nome del prodotto: RC SPERIMENTAZIONE

Versione del testo della polizza: Vedasi Allegato

Indice

Scheda	3
Normativo	6
Termini e condizioni generali del Contratto	
- Dichiarazione precontrattuale	19
- Clausola di mancato pagamento del premio	19
- Informativa sulla Privacy	20
- Reclami	22

SCHEDA

Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86, 20121 Milano
Registrazione presso la Camera di Commercio: MI-2540259
Codice fiscale e P. IVA: 10548370963
E-mail: informazioni@lloyds.com Telefono: +39 02 6378 881

LLOYD'S

Codice ramo	Corrispondente	Lloyd's Broker	UMR
4	101182 KCT	RXB 1103	B1103DCA0600M0019 DCA0600M0019 23 nov 2018 / 7

Numero del certificato

A1202048504-LB

CIG: ZBA2AB4A9E

Nome commerciale del prodotto assicurativo:	RC SPERIMENTAZIONE
---	--------------------

Nome del Contraente:	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA
Indirizzo, codice postale e città:	VIA GRAMSCI, 14 43126 PARMA - PR (ITALIA)
P. IVA:	01874240342
Codice fiscale:	01874240342
Assicurato:	Vedasi Allegato

Periodo assicurativo, tacito rinnovo escluso

Dalle 24:00 del 28/02/2020 alle 24:00 del 28/02/2023 (UTC +1 Amsterdam, Berlino, Roma, Stoccolma, Vienna)

-

Oggetto o rischio assicurato:	Vedasi Allegato
Massimo indennizzo o somma assicurata:	Vedasi Allegato
Franchigia o copertura aggiuntiva o quota di scoperto:	Vedasi Allegato
Sezioni del testo della polizza applicabili al presente contratto di assicurazione:	Vedasi Allegato

SCHEDA

LLOYD'S

Premio: EURO

Codice del rischio	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Premio lordo
4,245 RC Professionale	16.064,23	1.522,68	17.586,91	3.913,09	21.500,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
TOTALE	16.064,23	1.522,68	17.586,91	3.913,09	21.500,00

Data della rata	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Premio lordo
28/02/2020	16.064,23	1.522,68	17.586,91	3.913,09	21.500,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Ripartizione premio: PREMIO UNICO

SCHEDA**LLOYD'S**

Il premio deve essere pagato per mezzo di bonifico bancario sul conto corrente: IBAN IT62A0306912711100000012852 intestato a Lloyd's Insurance Company S.A. Tale conto è dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche in

Coverholder:

Denominazione legale:	Assigeco Srl
Indirizzo, codice postale e città:	via Carlo Crivelli 26 - 20121 Milano
Numero di telefono:	025821041
Indirizzo e-mail:	coverholder@assigeco.it
Numero di registrazione IVASS	B000099506

Contatti:

Se si desidera denunciare un sinistro ai sensi del presente contratto, si prega di contattare:	(Vedi testo di polizza)
In caso di domande di altra natura relative al presente contratto, rivolgersi invece a:	(Vedi testo di polizza)

Data

06 febbraio 2020

Firmato elettronicamente da


Lloyd's Insurance Company S.A.
Vittorio Scala
Rappresentante per l'Italia

Il presente certificato è valido unicamente se reca la firma del Rappresentante per l'Italia, in nome e per conto di Lloyd's Insurance Company S.A.

SERVIZIO ATTIVITA' GIURIDICO-AMM.VA

IL DIRETTORE

Firma del Contraente
AV. Enrico Pigorini

Data

Firmato da

Quietanza del premio

..... ha ricevuto l'importo di EURO a titolo di premio,
in data

Data

Firmato da

SCHEDA DI POLIZZA**1. DATI RELATIVI ALLA POLIZZA**

- 1.1. **Compagnia assicuratrice:** Lloyd's Insurance Company S.A.
- 1.2. **Numero di polizza:** A1202048504-LB
- 1.3. **Decorrenza:** dalle ore 24.00 del 28.02.2020
- 1.4. **Scadenza:** alle ore 24.00 del 28.02.2023
- 1.5. **Contraente:** Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma – Via Gramsci, 14 – 43126 Parma – P.Iva/Cod. Fis. : 01874240342
- 1.6. **Descrizione dell'attività (oggetto della polizza):** PROPHYBIOM TRIAL: PROPHYlac1c Implantation of BIOlogic Mesh in Peritonitis Patients

2. GARANZIE DEDICATE AL PROTOCOLLO PRESENTATO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE E/O AL COMITATO ETICO

- 2.1. **Titolo del protocollo assicurato:** STUDIO PROPHYBIOM
- 2.2. **N. centri di sperimentazione:** 1
- 2.3. **Codice Protocollo:** RF-2018-12368001
- 2.4. **Numero dei soggetti** (numero presumibile dei soggetti che parteciperanno alla sperimentazione clinica): 90
- 2.5. **Copertura postuma (in mesi):** 36 (Termine previsto per la manifestazione dei danni e per la presentazione delle richieste di risarcimento dalla data di conclusione della sperimentazione e/o del contratto.)
- 2.6. **Assicurati (elencare tutte le tipologie dei soggetti assicurati):** Contraente, istituzioni sanitarie in cui si svolge la sperimentazione, il comitato etico, il monitor, i promotori della sperimentazione/sponsor, lo sperimentatore e i suoi collaboratori (ai sensi di legge).
- 2.7. **Limiti di risarcimento** (la garanzia opera fino a concorrenza dei seguenti importi)
 - Massimale per Protocollo:** Euro 7.500.000,00
 - Massimale per Persona:** Euro 1.000.000,00
 - Le prestazioni assicurative per i soggetti di ricerca diminuiscono proporzionalmente, se la somma dei singoli risarcimenti superasse i detti massimali per ogni durata dell'assicurazione.*
 - Le richieste di risarcimento che superano il limite previsto sono a carico del Contraente (Promotore).*
- 2.8. **Franchigia per Sinistro (non opponibile a terzi):** Nessuna
- 2.9. **Esclusioni (La garanzia non opera):**
 - a) per sperimentazioni non regolarmente autorizzate e/o svolte intenzionalmente in maniera difforme da quanto autorizzato dalle Autorità competenti;
 - b) per i danni che non siano in relazione causale, nei termini stabiliti dalle Leggi e dai Decreti applicabili, con la Sperimentazione assicurata;
 - c) per reclami dovuti al fatto che il prodotto e/o l'indagine terapeutica e/o il Medical Device non realizzi gli scopi curativi previsti;
 - d) per danni a donne in stato di gravidanza, per danni congeniti, genetici e/o per malformazioni provocate al feto
 - e) per danni genetici e per infermità genetiche e/o ereditarie;
 - f) per reclami derivanti dall'uso di sistemi, macchinari e sostanze chimiche o nucleari che non sono a norma di legge;
 - g) per reclami dovuti ad immunodeficienza acquisita da HIV o ad errata diagnosi di tale sindrome;
 - h) per i danni derivanti dall'impiego di attività chirurgiche, salvo per quanto espressamente svolto all'interno del Protocollo di sperimentazione.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Società

Assicuratori

Contraente

Il soggetto, diverso dalla Società, che stipula la polizza

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Assicuratori/Società/Sottoscrittori

Lloyd's Insurance Company S.A

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione

Appendice

Il documento che prova variazioni dell'assicurazione o la regolazione del premio

Premio

La somma dovuta alla Società

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Gli eventi dannosi originati dalla stessa causa sono, ad ogni effetto assicurativo, considerati un unico sinistro, indipendentemente dal numero degli eventi stessi

Fatto accidentale

L'evento di cui sia incerta la possibilità di verificarsi

Lesioni personali

Morte o ferimento di persone o danneggiamento della loro salute

Danni a cose od animali

La loro distruzione o deterioramento o danneggiamento materiali

Massimale per sinistro

La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà

Massimale persone

La massima esposizione della Società per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali

Massimale cose

La massima esposizione della Società per danni a cose o animali, anche se appartenenti a più persone

Limite

L'importo massimo dovuto dalla Società per l'insieme dei sinistri verificatisi nell'anno assicurativo

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Buona fede

La convinzione di pensare o di agire onestamente, giustamente e senza arrecare danno a nessuno

Sperimentazione clinica multicentrica

La sperimentazione clinica effettuata in base ad un unico protocollo in più di un centro e che pertanto viene eseguita da più sperimentatori; i centri in cui si effettua la sperimentazione possono essere ubicati solo in Italia.

Sperimentazione non interventistica (studio osservazionale)

Uno studio nel quale i medicinali sono prescritti secondo le indicazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio. L'assegnazione del paziente a una determinata strategia terapeutica non è decisa in anticipo da un protocollo di sperimentazione, ma rientra nella normale pratica clinica, e la decisione di prescrivere il medicinale è del tutto indipendente da quella di includere il paziente nello studio. Ai pazienti non si applica nessuna procedura supplementare di diagnosi o monitoraggio, e per l'analisi dei dati raccolti sono utilizzati metodi epidemiologici.

Medicinale sperimentale

Una forma farmaceutica di un principio attivo o di un placebo saggiato come medicinale sperimentale o come controllo in una sperimentazione clinica compresi i prodotti che hanno già ottenuto un'autorizzazione di commercializzazione ma che sono utilizzati o preparati (secondo formula magistrale o confezionati) in forme diverse da quella autorizzata, o quando sono utilizzati per indicazioni non autorizzate o per ottenere ulteriori informazioni sulla forma.

Promotori della sperimentazione/Sponsor

Una persona, società, istituzione oppure un organismo che si assume la responsabilità di avviare, gestire e/o finanziare una sperimentazione clinica.

Sperimentatore

Un medico o un odontoiatra qualificato ai fini delle sperimentazioni, responsabile dell'esecuzione della sperimentazione clinica in un dato centro. Se la sperimentazione è svolta da un gruppo di persone nello stesso centro, lo sperimentatore responsabile del gruppo è definito "sperimentatore principale".

Dossier per lo sperimentatore

La raccolta di dati clinici e non clinici sul medicinale o sui medicinali in fase di sperimentazione che sono pertinenti per lo studio dei medesimi nell'uomo.

Protocollo

Il documento in cui vengono descritti l'obiettivo o gli obiettivi, la progettazione, la metodologia, gli aspetti statistici e l'organizzazione della sperimentazione. Il termine "protocollo" comprende il protocollo, le versioni successive e le modifiche dello stesso.

Soggetto

La persona che partecipa a una sperimentazione clinica, sia come destinataria del medicinale in sperimentazione sia come controllo.

Consenso informato

La decisione di un soggetto candidato ad essere incluso in una sperimentazione, scritta, datata e firmata, presa spontaneamente dopo esauritiva informazione circa la natura, il significato, le conseguenze ed i rischi della sperimentazione e dopo aver ricevuto la relativa documentazione appropriata. La decisione è espressa da un soggetto capace di dare il consenso, ovvero, qualora si tratti di una persona che non è in grado di farlo, dal suo rappresentante legale o da un'autorità, persona o organismo nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia. Se il soggetto non è in grado di scrivere, può in via eccezionale fornire un consenso orale alla presenza di almeno un testimone, nel rispetto della normativa vigente.

Comitato Etico

Un organismo indipendente, composto da personale sanitario e non, che ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela, esprimendo, ad esempio, un parere sul protocollo di sperimentazione, sull'idoneità degli sperimentatori, sulla adeguatezza delle strutture e sui metodi e documenti che verranno impiegati per informare i soggetti e per ottenerne il consenso informato.

Ispezione

Svolgimento da parte del Ministero della Salute e/o di autorità regolatorie di altri Stati di un controllo ufficiale dei documenti, delle strutture, delle registrazioni, dei sistemi per la garanzia di qualità e di qualsiasi altra risorsa che le predette autorità giudicano pertinenti. L'ispezione può svolgersi presso il centro di sperimentazione, presso le strutture

del promotore della sperimentazione e/o presso le strutture di organizzazioni di ricerca a contratto, oppure in altri luoghi ritenuti appropriati da tali autorità.

Evento avverso

Qualsiasi evento clinico dannoso che si manifesta in un paziente o in un soggetto coinvolto in una sperimentazione clinica cui è stato somministrato un medicinale, e che non ha necessariamente un rapporto causale con questo trattamento.

Reazione avversa

Qualsiasi reazione dannosa e indesiderata a un medicinale in fase di sperimentazione, a prescindere dalla dose somministrata.

Evento avverso serio o Reazione avversa seria (SAE o Serious ADR)

Qualsiasi evento avverso o reazione avversa che, a prescindere dalla dose, ha esito nella morte o mette in pericolo la vita del soggetto, richiede un ricovero ospedaliero o prolunga una degenza in ospedale, o che determina invalidità o incapacità gravi o prolungate, o comporta un'anomalia congenita o un difetto alla nascita.

Reazione avversa inattesa

Una reazione avversa di natura o gravità non prevedibili in base alle informazioni relative al prodotto (per esempio a quelle riportate nel dossier per lo sperimentatore se il prodotto è in sperimentazione o, nel caso di un prodotto autorizzato, nella scheda delle caratteristiche del prodotto).

Centro collaboratore

Centro, ove non opera lo sperimentatore coordinatore, che partecipa ad una sperimentazione multicentrica.

Autorità competente

- 1) Il direttore generale o il responsabile legale, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, delle strutture sanitarie pubbliche o delle strutture equiparate a quelle pubbliche, come individuate con decreto del Ministro della Salute, ove si svolge la sperimentazione clinica;
- 2) Il Ministero della Salute nei casi di cui all'Art. 9, commi 5 e 6, del D.Lgs. 211/2003 e successivi Decreti di attuazione;
- 3) L'Istituto Superiore di Sanità, nei casi di farmaci di nuova istituzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 43.

Monitor

Il supervisore dell'andamento di uno studio clinico per garantire che questo venga effettuato, registrato e relazionato in osservanza del protocollo, delle procedure operative standard (SOP), della Buona pratica clinica (GCP) e delle disposizioni normative applicabili.

Medical device

Un apparato medicale rientrante nel regime di applicazione del D.M. 22.09.2005 del Ministero della Salute, e come definito dalla Direttiva UE 93/42 CEE del 14.06.1993.

Inizio della sperimentazione

Data di inizio della sperimentazione (indicata nella scheda di polizza) ossia dalla prima prestazione medico-chirurgica, diagnostico e/o terapeutica effettuata secondo il protocollo di sperimentazione relativa al primo paziente arruolato in Italia.

Termine della sperimentazione

Dalla data di conclusione della sperimentazione ossia dall'ultima prestazione medico-chirurgica, diagnostico e/o terapeutica effettuata secondo il protocollo di sperimentazione relativa all'ultimo paziente arruolato in Italia.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1. - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.)

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

1.2. - Altre Assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.)

1.3. - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro 30 giorni dalla data di decorrenza, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

1.4. - Variazioni nella persona dell'Assicurato

Nel caso di successione nella persona dell'Assicurato o, qualora si tratti di Società, di fusione, semplice o per incorporazione della stessa o di sua messa in liquidazione, i successori o l'Assicurato devono comunicare, entro il termine di 15 giorni dal suo verificarsi, l'evento alla Società alla quale è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto nei 30 giorni successivi, con efficacia decorrente dal 15° giorno successivo al ricevimento della comunicazione di recesso.

1.5. - Alienazione dell'azienda

In caso di alienazione dell'azienda, l'Assicurato, fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve darne comunicazione alla Società e comunicare altresì all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione.

L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per 15 giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine, l'assicurazione cessa se l'acquirente non ha dichiarato di voler subentrare nel contratto.

La Società, nei trenta giorni successivi alla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.

1.6. - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni del contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.7. - Mutamenti di rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni mutamento del rischio. I mutamenti del rischio sono regolati dagli artt. 1896, 1897, 1898 del Codice Civile.

1.8. - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro (vedi anche le apposite norme delle sezioni)

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 CC.). In caso di inadempimento di tale obbligo si applica l'art. 1915 C.C.

1.9. - Cessazione del contratto

La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

1.10. - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

1.11. - Foro competente

1.11.1 Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente il foro in cui ha sede il Contraente.

1.11.2 Alle controversie che rientrano nell'oggetto della presente copertura assicurativa saranno applicate, ove compatibili, tutte le disposizioni di cui al D. Lgs n. 28 del 4 marzo 2010 (Pubblicato in G.U. n° 53 del 5.3.2010) e ss modifiche, in materia di mediazione e conciliazione.

Le parti, con la sottoscrizione del contratto, riconoscono che nella sua esecuzione ciascuna di esse sarà tenuta, per quanto di propria pertinenza, ad adottare ogni iniziativa utile e necessaria, affinché vengano osservati, nei termini imposti, tutti gli adempimenti, al fine di evitare pregiudizi, preclusioni e/o decadenze previste a carico dell'assicurato dalle indicate norme di legge e dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento dell'Organismo scelto.

La domanda di mediazione potrà essere proposta dal Contraente su istanza della Società o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all'art 5 comma 4 lettera f) del D.Lgs 28/2010.

E' obbligo del Contraente di comunicare alla Società l'eventuale proposizione, anche da parte di soggetti terzi, di una domanda di mediazione nonché a fornire nei tempi più rapidi, e comunque nel rispetto delle citate norme di legge e regolamentari, la documentazione necessaria per una corretta ed esauritiva istruzione del sinistro.

La Contraente dovrà garantire la propria partecipazione a tutti gli incontri previsti dall'Organismo di mediazione con l'assistenza di un legale. La Società, ove ne abbia interesse, potrà assumere la gestione del procedimento di mediazione accollandosi i relativi costi sia della procedura che dell'assistenza legale. In difetto tutti i costi di mediazione, di assistenza legale nonché di eventuali accordi conciliativi, sottoscritti senza l'autorizzazione della Società, resteranno ad esclusivo carico della Contraente.

La Contraente si adopera altresì ad assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell'Organismo prescelto.

La Società si assume l'obbligo di riscontrare in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione pervenute entro i termini previsti dalla procedura e di fornire, comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.

La proposizione della domanda di Mediazione produce fra le parti, gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale, ai soli fini interruttivi e sospensivi della prescrizione."

1.12. - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge italiane.

1.13. - Gestione delle Vertenze di Sinistro - Spese Legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, sostenendo le spese di difesa, tanto in sede civile che penale, fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della intervenuta transazione.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma

dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende, imposte e sanzioni.

1.14. - Recesso della Società: La presente copertura non prevede Recesso per Sinistro.

In caso di diverso recesso della Società e nel caso in cui il premio di polizza sia stato pagato ai sensi dell'Art 1.3, nei casi contemplati dal Codice Civile e di cui agli Art. 1.4 e 1.5 delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE, esso non avrà effetto nei confronti dei soggetti già arruolati per tutto il proseguo della sperimentazione, incluso il periodo di Copertura postuma di cui all'art. 2.1.1. delle CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE ("inizio e termine della Garanzia")."

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

2.1. - Oggetto dell'Assicurazione

2.1.1 L'assicurazione copre la responsabilità civile ai sensi di legge del Contraente/Assicurato e degli altri soggetti assicurati con la presente polizza, derivante dallo svolgimento della sperimentazione di formulazioni farmaceutiche e/o di pratiche e/o indagini terapeutiche e/o medical device (indicate nella Scheda di Polizza) che sia iniziata durante il periodo di efficacia della presente polizza, per i danni causati involontariamente alla salute dei pazienti e dei pregiudizi economici da essi derivanti (esclusi in ogni caso i danni a cose), verificatisi durante il periodo di validità della presente copertura, purché si siano manifestati non oltre (vedasi scheda di polizza) mesi dal termine della sperimentazione e/o della presente polizza, per i quali sia stata presentata richiesta di risarcimento entro lo stesso termine.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Sono, comunque, escluse le richieste di risarcimento delle persone, che abbiano provocato dolosamente il danno.

La copertura opera esclusivamente in relazione ai danni che, nei termini stabiliti dalla legge 211/2003, dal D.M. 02.08.2005, dalla Direttiva 2007/47/CE, dal D.M. 14/07/2009, dalla Direttiva 2014/536/UE, e successivi Decreti di attuazione, siano conseguenza del trattamento con la formulazione farmaceutica e/o medical device e/o della pratica e/o indagine terapeutica, di seguito indicata, impiegata nella sperimentazione autorizzata o delle misure terapeutiche o diagnostiche adottate per la realizzazione della sperimentazione.

La copertura opera anche per gli Studi Osservazionali.

2.1.2 La sperimentazione oggetto della presente copertura è indicata nella Scheda di Polizza.

2.2. - Altri Assicurati

Oltre a quella del Contraente/Assicurato, l'assicurazione copre la responsabilità civile ai sensi di legge delle istituzioni sanitarie in cui si svolge la sperimentazione, del comitato etico, del monitor, dei promotori della sperimentazione/sponsor, dello sperimentatore e dei suoi collaboratori.

In caso di corresponsabilità fra più assicurati per lo stesso sinistro, si applica un solo massimale.

2.3. - Massimale

L'assicurazione è prestata nei limiti indicati nella scheda di polizza.

2.4. - Validità territoriale

La garanzia è valida solo per le sperimentazioni effettuate in Italia.

Sono comunque escluse richieste di risarcimento avanzate di fronte ad autorità giudiziarie nordamericane.

2.5. - Obblighi del Contraente e degli Assicurati

- a) Il Contraente/Assicurato e/o gli altri Assicurati debbono informare immediatamente la Società sulla data di inizio e di termine di ciascuna sperimentazione, fornendo prima dell'inizio di ogni sperimentazione copia del protocollo e di tutta la documentazione richiesta ai sensi di legge per iniziare la sperimentazione stessa, con particolare riferimento all'approvazione da parte del Comitato Etico indipendente.
- b) il Contraente/Assicurato e/o gli altri Assicurati dovranno notificare immediatamente alla Società ogni variazione (ivi comprese eventuali sospensioni e/o riprese e/o mancate partenze) che intervenga nella sperimentazione rispetto alla procedura inizialmente approvata, se tale comunicazione non perverrà entro 6 mesi dalla data di inizio della sperimentazione e/o decorrenza del contratto emesso, l'Assicuratore si riserva la facoltà di non accordare la proroga (senza costi aggiuntivi) per il periodo non usufruito.
- c) il Contraente/Assicurato e/o lo sperimentatore debbono immediatamente informare la Società di qualsiasi Evento Serio (SAE) o Reazione Avversa Seria da Farmaci (Serious ADR) che dovesse verificarsi durante la sperimentazione nel caso abbiano dato luogo a richiesta di risarcimento, fermi i limiti di durata della presente garanzia.

2.6. - Esclusioni

La garanzia non opera:

- a) per sperimentazioni non regolarmente autorizzate e/o svolte intenzionalmente in maniera difforme da quanto autorizzato dalle Autorità competenti;
- b) per i danni che non siano in relazione causale, nei termini stabiliti dalle Leggi e dai Decreti applicabili, con la Sperimentazione assicurata;
- c) per reclami dovuti al fatto che il prodotto e/o l'indagine terapeutica e/o il Medical Device non realizzi gli scopi curativi previsti;
- d) per danni a donne in stato di gravidanza, per danni congeniti, genetici e/o per malformazioni provocate al feto
- e) per danni genetici e per infermità genetiche e/o ereditarie;
- f) per reclami derivanti dall'uso di sistemi, macchinari e sostanze chimiche o nucleari che non sono a norma di legge;
- g) per reclami dovuti ad immunodeficienza acquisita da HIV o ad errata diagnosi di tale sindrome;
- h) per i danni derivanti dall'impiego di attività chirurgiche, salvo per quanto espressamente svolto all'interno del Protocollo di sperimentazione.

L'Assicurazione non comprende inoltre i danni per:

- sinistri che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, potere militare, usurpazione di potere, qualsiasi atto di terrorismo;
- sinistri che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo; oppure in occasione di radiazioni provocate dall'accumulazione artificiale di particelle atomiche.

2.7. - Regolazione del premio

Essendo il premio convenuto in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla scadenza finale del contratto, secondo le eventuali variazioni intervenute durante lo stesso periodo in riferimento ai pazienti presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla scadenza finale del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, l'eventuale numero di pazienti in eccesso rispetto quanto preso d'atto dall'Assicuratore.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi, il registro dei pazienti).

2.8. - Premio Lordo

Al premio imponibile si applicano l'imposta governativa, che attualmente ammonta al 22,25%.

Il premio minimo lordo comunque dovuto fino a 90 pazienti ammonta a € 21.500,00, per ogni paziente in più il premio lordo per paziente ammonta a € 350,00 a regolazione.

2.9. - Franchigie

La garanzia inizia ad operare dopo l'importo indicato nella Scheda di Polizza.

Si prende atto che la franchigia non è opponibile alla persona danneggiata, fermo l'obbligo di rimborso della stessa a carico dell'Assicurato.

2.10. - Clausola Broker

Con la sottoscrizione della presente polizza,

- 1) il **Contraente**, conferisce al Broker mandatario Marsh S.p.A. il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
- 2) gli Assicuratori conferiscono al Corrispondente dei Lloyd's **Assigeco S.r.l.** l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.

E' convenuto pertanto che:

- a) ogni comunicazione fatta al Broker mandatario dal Corrispondente si considererà come fatta all'Assicurato;
- b) ogni comunicazione fatta dal Broker mandatario al Corrispondente si considererà come fatta dall'Assicurato stesso;
- c) ogni comunicazione fatta al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori;
- d) ogni comunicazione fatta dal Corrispondente si considererà come fatta dagli Assicuratori stessi.

2.11. - Tracciabilità dei flussi finanziari

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3 comma 8 e 9 della Legge 136 del 13/08/2010 la Stazione Appaltante, l'Appaltatore e la Ditta di Brokeraggio assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/10 con particolare previsione alle disposizioni ivi contenute all'Art. 3 comma 8 e 9.

Il Codice Identificativo di Gara relativo al presente contratto è ZBA2AB4A9E.

Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui alla condizione speciale "Tracciabilità dei flussi finanziari".

La Stazione Appaltante, l'Appaltatore o la Ditta di Brokeraggio e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/10 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, la Stazione Appaltante e/o l'Appaltatore e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

1. - Oltre a quanto esposto nella proposta o nel questionario, l'Assicurato dichiara, agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile:

- | | |
|--|---------|
| • Polizze in corso in Italia per lo stesso rischio | NESSUNA |
| • Polizze annullate negli ultimi due anni | NESSUNA |
| • Motivo dell'annullamento | ----- |
| • Sinistri o reclami negli ultimi 5 anni | NESSUNO |

L'Assicurato dichiara di non essere a conoscenza, in alcun modo, di circostanze che possano dare origine a richieste di risarcimento e di svolgere la propria attività secondo le normative vigenti.

AVVERTENZA:

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

il Contraente / Assicurato

SERVIZIO ATTIVITA' GIURIDICO-AMM.VA
IL DIRETTORE
Avv. Enrico Pigorini

2. L'Assicurato dichiara di non essere a conoscenza in alcun modo di circostanze che possano dare origine a richieste di risarcimento e di svolgere la propria attività secondo le normative vigenti.

Agli effetti dell'art. 1341 C.C. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni delle norme seguenti, contenute nella sezione "Norme che regolano l'assicurazione in generale":

- Art. 1.4. - Variazioni nella persona dell'Assicurato
Art. 1.5. - Alienazione dell'azienda
Art. 1.9. - Cessazione del contratto
Art. 1.11. - Foro competente

il Contraente / Assicurato

SERVIZIO ATTIVITA' GIURIDICO-AMM.VA
IL DIRETTORE
Avv. Enrico Pigorini

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEI RISCHI GUERRA E TERRORISMO

A parziale deroga delle eventuali disposizioni in contrario contenute nella presente polizza o in qualsiasi appendice, resta convenuto che la presente assicurazione esclude le perdite, i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi fatto di terrorismo indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che ne contribuisce contestualmente o in qualsiasi sequenza con riferimento al sinistro.

Ai fini della presente appendice, un fatto di terrorismo significa un fatto che comprende ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

La presente appendice esclude inoltre la perdita, il danno il costo o le spese di qualsiasi natura derivante direttamente o indirettamente da o conseguente a qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o relativo a questo.

Nel caso che i Sottoscrittori affermassero che in virtù della presente esclusione un eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato.

Nel caso che una parte qualsiasi della presente appendice risultasse non valida o non eseguibile, quanto resta di valido avrà piena validità ed effetto.

08/10/2001

NMA 2920

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE E ANNULLAMENTO IN CASO DI SINISTRI FRAUDOLENTI

Se l'assicurato avanzerà richieste di risarcimento false o fraudolente, sia riguardo l'importo sia riguardo altro, questo contratto di assicurazione sarà da considerarsi nullo e tutte le richieste di indennizzo saranno perse.

04/06/2006

LMA 5062

CLAUSOLA SANZIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'(ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

15/09/2010

LMA 3100

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI**Dichiarazione precontrattuale**

Il contraente dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione del contratto: Condizioni di Assicurazione, Glossario, Modulo di Proposta (se previsto) e Set Informativo costituito da DIP e DIP Aggiuntivo per contratti emessi dal 1/1/2019, o costituito da Fascicolo Informativo con la Nota Informativa per contratti antecedenti (Regolamento IVASS nr.41/2018).

Firma dell'Intestatario della polizza**Data****Firmato da**

SERVIZIO ATTIVITA' GIURIDICO-AMM.VA
IL DIRETTORE
Avv. Enrico Pigorini

Clausola di mancato pagamento del premio

Come disposto dalla Legge, se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle

Clausola di notifica atti e giurisdizione

Si conviene che la presente Assicurazione sarà regolata esclusivamente dal diritto e dagli usi in Italia, e le eventuali controversie insorte da, o in relazione a, la presente Assicurazione saranno soggette alla giurisdizione esclusiva di un tribunale competente in Italia.

Lloyd's Insurance Company S.A. conviene che tutte le citazioni, notifiche o procedure finalizzate ad istituire procedimenti legali a proprio carico in relazione alla presente Assicurazione dovranno ritenersi correttamente notificate se indirizzate e consegnate all'attenzione di:

Rappresentante per l'Italia
Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86
Milano 20121
Italia

il quale è a tal fine delegato all'accettazione delle notifiche processuali per conto della società.

Fornendo tale delega Lloyd's Insurance Company S.A. non rinuncia al proprio diritto ad eventuali proroghe o ritardi eventualmente spettanti alla stessa per la notifica di tali citazioni, notifiche o procedimenti in considerazione della propria residenza o domicilio in Belgio.

Informativa sulla Privacy

Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (di seguito denominato "Regolamento") ed in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, Lloyd's Insurance Company S.A. (di seguito denominata "Lloyd's Brussels") desidera informare di quanto segue.

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Valutazione di eleggibilità volta alla sottoscrizione del rischio da parte di Lloyd's Brussels: la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività pre-contrattuale. Nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica del trattamento è il consenso;
- Espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Lloyd's Brussels è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività contrattuale;
- Previo Suo consenso scritto, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's Brussels; la base giuridica del trattamento è il consenso.

2. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è:

- realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità, confidenzialità, integrità, tutela;
- Effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- Svolto dall'organizzazione del Titolare e da società di fiducia (il cui elenco è disponibile presso il Titolare) che sono nostre dirette collaboratrici e che operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di intermediazione, di assunzione dei rischi, archiviazione della documentazione assicurativa e servizi attinenti alla gestione dei sinistri, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo – periti, consulenti, liquidatori indipendenti e studi legali.

3. Conferimento dei dati

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato direttamente ovvero tramite società accreditate ad operare presso Lloyd's Brussels le quali svolgono per nostro conto compiti collegati alla intermediazione assicurativa (agenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per anti-riciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica in uso presso Lloyd's Brussels;
- facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- nei casi di cui al punto 3, lett. (a) e (b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- nel caso di cui al punto 3, lett. (c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. Comunicazione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. (a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assuntori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici.

Inoltre i dati potranno essere comunicati ad enti pubblici in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze e a società residenti al di fuori dell'Unione Europea (per es. Regno Unito, Canada, Svizzera), che garantiscono un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali, per che per conto di Lloyd's Brussels effettuano controlli sull'assenza di sanzioni internazionali.

Tali soggetti operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso la Filiale Italiana di Lloyd's Brussels, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email data.protection@lloyds.com.

6. Diritti dell'interessato

Informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a email data.protection@lloyds.com si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo.

7. Titolare e responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento per Lloyd's Brussels è il Rappresentante per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

È possibile contattare il responsabile della protezione dei dati all'indirizzo mail data.protection@lloyds.com.

Informativa sulla Privacy

Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR

Consenso al trattamento dei dati personali

Preso atto dell'informativa di cui sopra, si richiede quindi di esprimere il consenso per i trattamenti dei dati strettamente necessari per le operazioni e i servizi richiesti e più precisamente per:

- a) il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. (a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute¹;

Data

Firma

SERVIZIO ATTIVITA' GIURIDICO-AMM.VA
IL DIRETTORE
Avv. ~~Luigi~~ *Luigi*

- b) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett. (c)

Data

Firma

(facoltativa)

⁽¹⁾ Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati particolari (a titolo esemplificativo, relativamente a dati genetici e biometrici, allo stato di salute, ecc.), verrà richiesto un consenso scritto di volta in volta.

Reclami

Eventuali reclami dovranno essere indirizzati per iscritto a:

Ufficio Reclami
Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86
20121 Milano
Fax: +39 02 6378 8857
E-mail: lloydsbrussels.servizioreclami@lloyds.com oppure
lloydsbrussels.servizioreclami@pec.lloyds.com

Un riscontro scritto verrà fornito al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora il riscontro sia considerato insoddisfacente o in caso di mancato o tardivo riscontro, è fatto diritto al reclamante di coinvolgere l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) utilizzando i seguenti recapiti:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
Via del Quirinale 21
00187 Roma
Italia
Telefono: 800 486661 (dall'Italia)
Telefono: +39 06 42021 095 (dall'estero)
Fax: +39 06 42133 745 o +39 06 42133 353
E-mail: ivass@pec.ivass.it

Il sito IVASS contiene maggiori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a IVASS e un modello di lettera che si può utilizzare. Di seguito il link:
www.ivass.it.

In caso di acquisto di un contratto online è inoltre possibile presentare un reclamo attraverso la piattaforma UE per la risoluzione online delle controversie (ODR). Il sito della piattaforma ODR è il seguente www.ec.europa.eu/odr.

Le modalità di gestione dei reclami sopra descritte non pregiudicano il diritto dell'assicurato di intentare un'azione legale o una procedura alternativa per la risoluzione delle controversie in applicazione dei propri diritti contrattuali.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Su questo documento è stata apposta la firma digitale dalla Compagnia di assicurazioni **Lloyd's Insurance Company S.A.** ai sensi di Leggi e Regolamenti attualmente in vigore; esso ha quindi valore legale e può sostituire il documento cartaceo.

L'integrità del documento e della firma digitale possono essere verificate dal Contraente prima di apporre la propria firma.

Come verificare la firma digitale

La firma digitale può essere verificata gratuitamente online tramite i servizi elencati sul sito WEB di AGID a questo indirizzo:

<https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica>

Come verificare l'integrità del documento

La versione del documento firmato dalla Compagnia è sempre visionabile utilizzando i più comuni lettori di PDF (Acrobat Reader®, Foxit Reader®, ecc.).

**Firma Digitale del Contraente
(Documento Digitale)**

Il Contraente può firmare questo documento con la firma elettronica in suo possesso oppure con il sistema di firma elettronica messo a disposizione dall'intermediario.

Conservazione del Documento Digitale

Il documento deve essere inviato dall'Intermediario alla Compagnia che lo conserverà digitalmente come previsto dalla Legge per preservarne la validità.

**Firma Autografa del Contraente
(Documento Stampato)**

La firma della Compagnia è apposta digitalmente e graficamente, quindi questo documento ha valore anche se viene stampato. Il Contraente può firmare in forma autografa.

Conservazione del Documento Stampato

Il documento stampato e firmato in originale deve essere inviato dall'Intermediario alla Compagnia che lo conserverà come previsto dalla Legge.

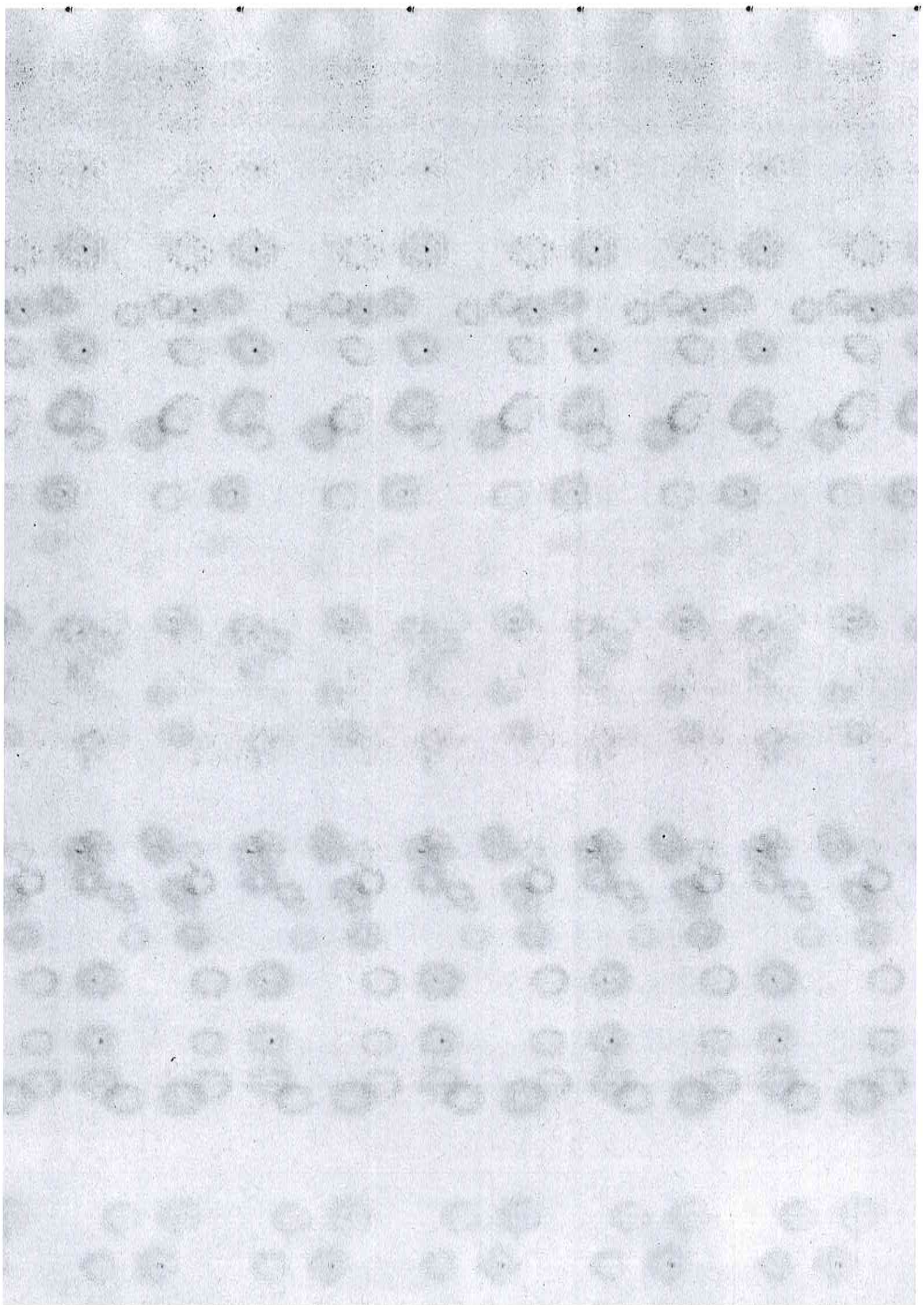
Questa pagina

Questa pagina viene aggiunta automaticamente dal sistema di emissione documenti della Compagnia e non costituisce elemento contrattuale. Il QR-Code in calce è inserito esclusivamente ad uso interno e non può essere interpretato da altri lettori di codici.



Non è necessario stampare questo documento,
aiuta anche tu l'ambiente.





A CHI DI COMPETENZA

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", con particolare riferimento all'articolo 3 della citata legge, ed a tal fine

Oggetto: Comunicazione resa ai sensi dell'art. 3, c.7, Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. – CIG:

COMUNICA

gli estremi identificativi dei
Conti Correnti Bancari di Lloyd's Insurance Company SA - ITALIA
dedicati in via non esclusiva alle commesse pubbliche

DA UTILIZZARE PER IL PAGAMENTO DEI PREMI

PER INCASSO PREMI E TASSE STABILIMENTO:

CODICE IBAN: IT 62 A 03069 12711 100000012852

Intestato a: Lloyd's Insurance Company SA

Presso INTESA SANPAOLO

DA NON UTILIZZARE

Intestato a: Lloyd's Insurance Company SA – Incasso tasse LPS

CODICE IBAN: IT 44 F 03069 12711 100000012857

Intestato a: Lloyd's Insurance Company SA

Presso INTESA SANPAOLO

DA NON UTILIZZARE

Intestato a: Lloyd's Insurance Company SA – Conto amministrativo

CODICE IBAN: IT94 K020 0805 3510 0010 5555 836

Intestato a: Lloyd's Insurance Company SA

Presso UNICREDIT

IL SOGGETTO DELEGATO AD OPERARE SU DETTI CONTI E':

VITTORIO SCALA

codice fiscale SCLVTR67D08L219A

COMUNICA INOLTRE

gli estremi identificativi dei
Conti Correnti Bancari di Lloyd's Insurance Company SA - BELGIO
dedicati in via non esclusiva alle commesse pubbliche

CODICE CONTO N. 0135225536

Intestato a: Lloyd's Insurance Company SA
Presso Citibank Brussels

CODICE CONTO N. 0024938271

Intestato a: Lloyd's Insurance Company SA
Presso Citibank Dublin

I SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SU DETTI CONTI SONO:

DONNA JAYNE BROUGHTON – FISCAL CODE: BRGDNJ73R52Z114H
SAMANTHA O'DONNELL – FISCAL CODE: DNNSNT72B46Z1140

Si dichiara inoltre, di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 27 MARZO 2019

Distinti saluti


Vittorio Scala
Rappresentante per l'Italia di Lloyd's Insurance Company S.A.

Corso Garibaldi 86

20121 MILANO

Tel: 0263788836

Fax: 0263788853

appalti@lloyds.com